

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	1
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI LIMITI POSTI ALLA CONCORRENZA NEL CAMPO ECONOMICO	»	2
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i>	»	3
<i>(Sedute pomeridiane)</i>		
<i>In sede legislativa</i>	»	4
<i>In sede referente</i>	»	5
TRASPORTI (X):		
<i>In sede legislativa</i>	»	5
AGRICOLTURA (XI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	6
<i>In sede referente</i>	»	6
IGIENE E SANITÀ (XIV):		
<i>In sede legislativa</i>	»	6
<i>In sede referente</i>	»	9
CONVOCAZIONI	»	10

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.*

La Giunta verifica non essere contestabili le elezioni di taluni deputati subentranti in vari collegi a deputati deceduti o dimessi.

Prosegue, poi, la verifica dei poteri per il collegio XXIX (Palermo), disponendo l'esame delle schede valide di tutto il collegio ai fini dell'accertamento delle cifre preferenziali di un deputato e di un candidato del collegio stesso.

Passa; quindi, all'esame di casi di compatibilità con il mandato parlamentare, dichiarando incompatibile la seguente carica:

Onorevole Vedovato Giuseppe - Presidente Fe. Ba. S.

La Giunta procede, infine, alla verifica dei poteri per il collegio XXIV (Bari). Dopo la parte ordinaria in merito alla posizione dei deputati eletti in liste per le quali non esi-

stavano reclami, l'onorevole Sammartino, a nome dell'apposito Comitato nominato dalla Giunta per la verifica di tutto il materiale elettorale del collegio, comprese le schede valide, per l'esatta determinazione della graduatoria della lista della Democrazia Cristiana, espone i criteri con i quali il complesso lavoro di verifica e di controllo è stato svolto e le conclusioni alle quali il Comitato stesso è pervenuto.

La Giunta approva la relazione del Comitato, adottando all'unanimità le seguenti decisioni:

1) respinge i ricorsi presentati in merito alla graduatoria della lista della Democrazia Cristiana, avendo accertato che la posizione dei candidati eletti e di quelli non eletti non ha subito modificazioni sostanziali;

2) prende atto delle nuove cifre individuali della lista della Democrazia Cristiana, per la quale la Giunta stessa era stata investita della revisione, in base ai reclami presentati che interessavano solo la suddetta lista. La graduatoria risulta la seguente:

DEMOCRAZIA CRISTIANA

	Cifra originaria dell'ufficio centrale	Cifra risultante dalla verifica
<i>Eletti:</i>		
Moro Aldo	226.570	225.991
Lattanzio Vito	79.347	77.797
Russo Vincenzo	61.653	60.994
De Leonardis Donato	57.583	57.177
Dell'Andro Renato	52.355	51.231
De Meo Gustavo	51.426	50.649
De Capua Michele	45.160	44.643
Laforgia Antonio	43.413	43.011
Carcattera Antonio	42.460	41.693
Alba Enrico	41.104	40.528
<i>Non eletti:</i>		
Cruciani Claudio	38.362	37.719
Miccolis Maria	35.948	35.371
Cavaliere Stefano	35.611	34.967
Rotolo Nicola Antonio	31.111	30.483
Percoco Giuseppe Antonio	18.128	17.734
Quacquarelli Antonio	17.894	17.689

	Cifra originaria dell'ufficio centrale	Cifra risultante dalla verifica
Ventura Santino	16.583	16.472
Palmitessa Giuseppe	14.117	13.866
Follieri Mario	13.169	12.919
Cifarelli Francesco	13.289	12.899
Esposito Francesco Paolo	8.700	8.528
Del Curatolo Enrico	8.460	8.042
Maffei Mario	6.872	6.630
Musco Ettore	3.446	3.225

3) delibera, a norma dell'articolo 10 del proprio regolamento interno, di trasmettere all'Autorità giudiziaria il materiale elettorale di 19 sezioni per le quali sono state accertate irregolarità nella determinazione dei voti di preferenza, precisando che, a norma del secondo comma dello stesso articolo 10, il rinvio all'Autorità giudiziaria degli atti di tali sezioni non contrasta con la convalida dei deputati del collegio, data la ininfluenza delle irregolarità medesime sulla situazione complessiva delle graduatorie;

4) dispone la pubblicazione nel presente comunicato delle nuove cifre individuali relative alla lista della Democrazia Cristiana.

In base alla relazione ordinaria e a quella del Comitato, la Giunta delibera, quindi, di proporre la convalida di tutti i deputati eletti nel collegio XXIV (Bari-Foggia), ad eccezione, come di consueto, di quelli proclamati mediante l'utilizzazione dei resti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.*

Proseguendo nello svolgimento dei propri compiti la Commissione procede all'interrogatorio conoscitivo del signor Armando Calabrese, presidente dell'Associazione nazionale piccole e medie industrie farmaceutiche.

L'esposizione del signor Calabrese si svolge secondo il seguente schema orientativo:

1) Quante e quali aziende sono iscritte alla sua Associazione? Quale è il loro peso percentuale sul mercato farmaceutico?

2) Quale è la sua visione dell'attuale situazione nel settore farmaceutico?

3) Ritiene adeguata la legislazione vigente?

4) Quali sono i criteri in base ai quali il Ministero della sanità rilascia le autorizzazioni di vendita e determina i prezzi delle specialità medicinali?

E quale è il suo giudizio sul sistema e sulla sua applicazione? Ritiene eccessivo il numero delle specialità autorizzate?

5) Ritiene che, se alle ditte fosse riservata una piena libertà di fissazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici, ciò si risolverebbe in una maggiore concorrenza sul mercato?

6) Quali sono, secondo lei, le componenti più onerose del costo di produzione per l'industria farmaceutica?

7) L'industria farmaceutica, a suo avviso, ha costi di distribuzione elevati? Per quali ragioni? E quali misure potrebbero adottarsi per ridurli?

8) Ritiene opportuno e, in caso affermativo, per quali motivi, lo sviluppo della produzione galenica industriale?

9) Lei ritiene che un calmieramento dei prezzi dei prodotti farmaceutici potrebbe essere ottenuto attraverso la produzione, almeno per i prodotti di base, da parte di aziende o enti pubblici?

10) Lei non ritiene che possano derivare difficoltà alla più opportuna terapia dalle limitazioni che gli enti mutualistici pongono al rimborso di determinate specialità medicinali?

11) Quale percentuale, all'incirca, della produzione delle aziende iscritte alla sua associazione è consumata da assistiti dell'I.N.A.M. e dagli altri enti mutualistici?

12) Ritiene che gli attuali sistemi di controllo dei prodotti farmaceutici siano sufficienti per la salvaguardia della salute pubblica, quali provvedimenti suggerirebbe?

13) Quali sarebbero, secondo lei, le conseguenze derivanti da una legge e/o dei prodotti farmaceutici?

14) Quali sono, secondo lei, i problemi più urgenti del settore farmaceutico e le sue eventuali proposte?

Il signor Calabrese, dopo aver accennato alle difficoltà economiche delle imprese rappresentate dalla propria associazione, che sono attualmente 300 e occupano globalmente dai 1.000 ai 1.200 dipendenti, si sofferma sulla eccessiva elevatezza dei prezzi di acquisto delle materie prime.

Osserva poi che, nonostante l'avvenuto annullamento della indiscriminata riduzione dei prezzi del C.I.P. ad opera del Consiglio di Stato, le grandi aziende industriali non hanno provveduto a riportare i prezzi medesimi al livello precedente.

Ritiene, inoltre, che le piccole industrie si trovino nell'impossibilità, a differenza delle grandi imprese farmaceutiche che possono avere uffici di rappresentanza e personale specializzato a Roma, di ottenere nuove autorizzazioni di produzione.

Lamenta, infine, l'esistenza sul mercato italiano, di prezzi differenti per prodotti analoghi e, al riguardo, si riserva di produrre un'adeguata documentazione.

Quanto ai risultati concreti derivanti dalla ricerca scientifica in campo farmaceutico, il signor Calabrese ritiene significativa la constatazione che nell'ultimo ventennio non è stato possibile pervenire alla creazione di alcun nuovo preparato.

Dopo l'esposizione del signor Calabrese, il deputato Natoli gli pone alcune domande specifiche alle quali l'interrogato risponde integrando le proprie dichiarazioni e riservandosi di fare avere alla Commissione alcune memorie.

La Commissione procede poi all'interrogatorio formale del dottor Piero Chiesa, amministratore delegato della Società per azioni Roche.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1877);

OLMINI ed altri: « Disciplina transitoria dei fitti per immobili urbani non adibiti ad uso di abitazione » (1238);

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (1557);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività artigianali » (1763);

BOVA ed altri: « Disciplina dei contratti e dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad attività artigiana » (1784);

« Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locande e del vincolo alberghiero » (1876);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769).

La Commissione, su proposta del Presidente e con parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi politici abbina l'esame del disegno di legge n. 1877 a quello delle proposte nn. 1238, 1557, 1763 e 1784 concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, rinviando ad altro momento l'esame delle proposte di legge nn. 1322, 1584, 1634, 1690 e 1700.

Intervengono nella discussione i deputati Cannizzo, Cacciatore, De Pasquale, Romeo, Cucchi, Fortuna, Bosisio, Spagnoli, Lucifredi, Guerrini Giorgio, Cariota-Ferrara, Berlinguer Mario, Galdo, nonché il relatore Breganze, il Ministro Reale ed il Presidente della Commissione.

La Commissione, passando all'esame degli articoli, approva il seguente testo:

ART. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del primo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1965.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

ART. 2.

Sono validi i patti in deroga alle norme di cui al precedente articolo 1 stipulati successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni continuano ad osservarsi, in quanto compatibili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni ulteriore aumento di canoni a decorrere dalla data di entrata della presente legge.

ART. 4.

I canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili urbani, nei quali si eserciti dal conduttore o dal subconduttore una attività artigiana con le caratteristiche previste

dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attività commerciale organizzata con il lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che il secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda, nonché attività culturali, di istruzione, sindacali, assistenziali, cooperative e studi professionali, in corso alla data del 10 novembre 1964 e non soggette a regime vincolistico, non possono essere aumentati, a decorrere dalla data suddetta e fino al 7 novembre 1965, anche quando nel godimento dell'immobile subentri un altro conduttore o subconduttore.

Nei rapporti di cui al comma precedente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 6 novembre 1963, n. 1144.

ART. 5.

Le norme di cui alle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, sono estese alle locazioni stipulate dopo l'entrata in vigore delle predette leggi ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

La facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1963, n. 1307, è estesa agli immobili adibiti alle attività di cui al primo comma dell'articolo precedente.

ART. 7.

La presente legge, salve le disposizioni dell'articolo 4 entra in vigore il 1° gennaio 1965.

Il relatore Breganze chiede di domandare alla Presidenza della Camera l'autorizzazione a riferire oralmente. La Commissione concorda ed affida al relatore Breganze il mandato di riferire all'Assemblea, mentre il Presidente si riserva di nominare il comitato dei nove.

La Commissione, quindi, passa ad esaminare il disegno di legge n. 1876, relativo alla proroga sia delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che del vincolo alberghiero rinviando ad altro momento l'esame delle proposte di legge di iniziativa del deputato Simonacci ed altri (1632) e Mariani (1769) che concernono la regolamentazione generale della materia.

Dopo favorevole relazione del deputato Fortuna, la Commissione approva integralmente il disegno di legge con un emendamento all'articolo 3 proposto dai deputati Pen-

nacchini, Buzzi, Migliori, Cova, Dell'Andro e Martini Maria Eletta con cui si escludono dalla proroga del vincolo alberghiero gli immobili che vi sono soggetti e che siano passati in proprietà di enti che, da oltre 10 anni, con autorizzazione, vi esercitano gestione di opere di assistenza e beneficenza a condizione che sia mantenuta la destinazione assistenziale.

Resta, quindi, convenuto che la scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili, adibiti ad uso di albergo pensione o locanda è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1965 e che i canoni di tali locazioni sono ulteriormente aumentati, con decorrenza 1° gennaio 1965, della misura del 10 per cento. Questo aumento è applicabile con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre 1964. Conseguentemente, resta ferma la efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti a meno che siano inferiori al canone che risulterebbe applicando, a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia, ivi comprese quelle della presente legge.

Per gli immobili soggetti a proroga in forza della nuova legge, rimangono invariati, agli effetti delle imposte e delle sovrimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno 1962.

Il Relatore Fortuna chiede di domandare alla Presidenza della Camera l'autorizzazione a riferire oralmente. La Commissione concorda e da mandato al deputato Fortuna di riferire all'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

(*Sedute pomeridiane*)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

«Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922)» (1524).

FODERARO e CAIAZZA: «Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962,

n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Il Presidente, preso atto dell'assenza del Relatore Valiante, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione degli articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,35.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964, ORE 17,40. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (707);

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e della proposta di legge e passa all'articolo 1 che dopo interventi dei deputati Spagnoli, Pennacchini, Breganze, Guidi, De Florio, Del Castillo, Galdo nonché del Relatore Fortuna e del Sottosegretario Misasi, viene approvato nella seguente formulazione:

« Gli avvocati, nell'esercizio della loro libera professione, adempiono una funzione di necessaria collaborazione alla amministrazione della giustizia.

Presso ogni tribunale gli avvocati sono costituiti in un unico ordine rappresentato da un consiglio.

Per il conseguimento degli scopi di interesse generale gli ordini locali costituiscono un unico ordine nazionale, rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Tanto gli ordini locali che l'ordine nazionale, sono persone giuridiche di diritto pubblico ».

Approvando questa formulazione la Commissione si è dichiarata concorde nella soppressione della professione di procuratore.

L'articolo 2 viene approvato in un testo suggerito dal Relatore Fortuna per cui resta stabilito che:

« Ogni ordine custodisce il proprio albo, tutela la indipendenza e la dignità della professione, esercita la funzione disciplinare, la rappresentanza e la difesa degli interessi professionali degli iscritti nell'albo ».

L'articolo 3 viene approvato nella seguente formulazione:

« La disciplina professionale degli avvocati spetta agli ordini che giudicano delle infra-

zioni disciplinari con le formalità di cui agli articoli 170 e seguenti della presente legge ».

La Commissione, approvando l'articolo 3, decide di rinviare la richiesta di abrogazione dell'articolo 131 del codice di procedura penale in sede di esame dell'articolo 139 del disegno di legge.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Jervolino.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento di alcune competenze del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché modifiche alla composizione del Consiglio medesimo » (1542).

Il Relatore Reale Giuseppe illustra favorevolmente il disegno di legge concludendo per l'approvazione.

Il deputato Marchesi, invece, ritiene che i problemi affrontati dal disegno di legge debbano essere inquadrati in quello della generale riforma dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la quale si è già insediata l'apposita Commissione, presieduta dal Vicepresidente del Consiglio, Nenni. Propone, pertanto, la sospensiva a norma dell'articolo 89 del Regolamento. A favore di detta proposta parla il deputato Degli Esposti, mentre, contro, prendono la parola i deputati Colasanto e Crocco.

Dopo un intervento del Ministro Jervolino, il deputato Marchesi ritira la proposta, ma chiede che la Commissione limiti la discussione agli articoli 2, 3 e 5.

La maggioranza della Commissione non accede alla proposta dell'onorevole Marchesi, il quale annuncia la presentazione della richiesta di rimessione del provvedimento alla Camera, firmata da un decimo dei componenti dell'Assemblea, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento.

Il Presidente sospende la discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sulla produzione avicola » (1485).

Il Presidente fa presente che, conclusa la discussione generale ed ascoltata la replica del Sottosegretario nella precedente seduta, il Relatore Armani esprimerà, in sede di discussione dell'articolo 1, alcuni rilievi sul complesso di emendamenti presentati dal Governo.

Il Relatore Armani prende atto, con compiacimento, della proposta abolizione della « autorizzazione » richiesta per le imprese avicole e di altre innovazioni, che dimostrano come il Governo si sia reso conto di talune incongruenze e anomalie contenute nel precedente testo. Ne sono — a suo parere — rimaste altre, che dovrebbero essere eliminate del tutto. Tra queste segnala, ad esempio, i duplicati di registrazione richiesti sia dal Ministero della Sanità che da quello dell'Agricoltura. Si sofferma sull'importanza del settore, che merita la massima attenzione perché è produttore del 40 per cento della carne che gli italiani consumano, ed afferma che la legge deve, innanzitutto, tutelare gli autentici produttori agricoli, pur riconoscendo alle aziende industrializzate una funzione essenziale nel settore avicolo nazionale. Conclude, proponendo talune modificazioni al nuovo testo presentato dal Governo.

I deputati Ferioli, Miceli, Servello, Ferrari Riccardo, Ognibene, Lusoli e Sponziello sottolineano la necessità di un ampio dibattito sulle nuove proposte del Governo e del Relatore.

Il Presidente fa presente che è opportuno conoscere gli emendamenti preannunziati e, nell'invitare i gruppi e il Relatore a presentarli al più presto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

FRACASSI ed altri: « Modificazioni alle leggi 12 luglio 1923, n. 1511, 21 ottobre 1950,

n. 991 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, relativi alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (607);

BUFFONE ed altri: « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano » (1072);

Senatori SPEZZANO ed altri: « Istituzione del Parco nazionale in Calabria » (*Approvato dal Senato*) (1090).

BUZZETTI ed altri: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio » (1381);

DELLA BRIOTTA ed altri: « Provvedimenti a favore del Parco nazionale dello Stelvio » (1477);

LEONE RAFFAELE: « Norme concernenti i parchi nazionali » (1564).

I deputati Spallone e Della Briotta chiedono che la Commissione si occupi preliminarmente delle proposte di legge sui Parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio, dato il loro carattere limitato.

La Commissione, approva, quindi, la proposta del Relatore Pucci di nominare un Comitato ristretto, che si occuperà particolarmente, anche in rapporto agli aspetti finanziari dei provvedimenti, delle proposte relative ai due Parchi.

Il Presidente si riserva di nominarne i componenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* DE MARIA. — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 10 luglio 1960, n. 736, per la iscrizione all'Albo dei sanitari italiani residenti all'estero » (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1245-B).

Il Presidente De Maria illustra la modifica introdotta dal Senato nel testo del disegno di legge.

Dopo brevi interventi dei deputati De Pascalis ed Alboni e del Ministro Mariotti, la Commissione approva il testo dell'articolo 1 modificato dal Senato.

Successivamente, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

SORGI: « Contributo per il I Congresso internazionale di parassitologia » (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (324-B).

Il deputato Sorgi illustra la modifica introdotta nel provvedimento da parte del Senato ed intesa a ridurre il contributo da 10 a 5 milioni.

Dopo interventi dei deputati De Pascalis e Lattanzio e del Ministro Mariotti, la Commissione approva l'articolo 1 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Successivamente, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici » (1765).

Il Presidente De Maria illustra la portata e le finalità del disegno di legge e sottolinea l'importanza del settore della medicina scolastica; dopo aver ricordato che il provvedimento si pone come necessario completamento del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sulla disciplina dei servizi relativi alla sanità pubblica, dà lettura del parere della Commissione Bilancio, che suggerisce di aggiornare la copertura finanziaria, facendo riferimento al capitolo 1168 del bilancio per l'anno finanziario 1965, relativo al Ministero della sanità.

Intervengono nella discussione: il deputato Usvardi, il quale raccomanda al Ministro di definire tempestivamente la regolamentazione della medicina scolastica nei rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con gli enti locali e di prendere iniziative per un aumento degli stanziamenti in bilancio in favore della medicina scolastica; il deputato Balconi Marcella, che, dopo aver ribadito la necessità di una più adeguata regolamentazione del settore della medicina scolastica, giudica il provvedimento in discussione intempestivo e di scarsa efficacia; il deputato Spinelli, che concorda sulla necessità di aumentare gli stanziamenti iscritti in bilancio per il problema della medicina scolastica e giudica inadeguati i 50 milioni previsti per il finanziamento del disegno di legge in esame; e il deputato Buffone, il quale, espone alla Commissione i risultati di un esperimento da lui fatto nel comune di Rogliano nel settore della medicina scolastica preventiva.

Il deputato Scarpa ritiene che per la copertura del provvedimento non si possa far riferimento al citato capitolo 1168 del bilancio, in quanto il relativo disegno di legge trovasi tuttora all'esame del Parlamento e non risulta ancora approvato. Ricorda altresì che gli stanziamenti a suo tempo iscritti sul corrispondente capitolo del bilancio 1963-1964 furono oggetto di una nota di variazione, in base alla quale parte di essi, rimasta inutilizzata, venne destinata ad integrazione di altri capitoli di bilancio. Chiede, pertanto, al Ministro Mariotti i motivi per i quali detti stanziamenti non furono tempestivamente impegnati.

Dopo un breve intervento del deputato De Lorenzo, il deputato De Pascalis chiarisce la portata del parere espresso dalla Commissione Bilancio e precisa che, non essendo possibile mantenere la formula di copertura originaria (che faceva riferimento ad un esercizio finanziario ormai scaduto), si è ritenuto di dover richiamare uno stanziamento di bilancio dell'anno finanziario 1965.

Il Presidente De Maria, replicando agli interventi nella discussione, concorda con le osservazioni sollevate a proposito di una deficiente regolamentazione del settore della medicina scolastica; d'altra parte fa presente la portata assai limitata del disegno di legge in discussione, il quale non vuole certamente risolvere il problema di fondo, ma soltanto approntare i mezzi finanziari per dar modo ai medici provinciali di avvalersi di personale qualificato per la vigilanza sui servizi di medicina scolastica. Quanto alla osservazione sollevata dal deputato Scarpa, circa l'impossibilità di far riferimento ad un capitolo di bilancio non ancora approvato, ne condivide le ragioni e suggerisce di rinviare la discussione del disegno di legge, in attesa che il Parlamento approvi il bilancio per l'anno 1965.

Il Ministro Mariotti dichiara di non opporsi ad un rinvio della discussione perché ritiene valide le argomentazioni addotte. Rispondendo poi al deputato Scarpa, fa presente che gli stanziamenti predisposti sul competente capitolo per i servizi di medicina scolastica non furono, a suo tempo, completamente impegnati a causa di un rallentamento delle richieste di contributi da parte dei comuni interessati. Riconosce che il settore della medicina scolastica deve essere affrontato globalmente e in profondità, anche per studiare uno snellimento delle procedure per la richiesta dei contributi.

Successivamente la Commissione, accogliendo la proposta del Presidente, delibera

di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE PASCALIS: « Modificazioni dell'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per la determinazione del compenso fisso per ricoverato » (1487).

Il Relatore De Pascalis, premessa la necessità di fissare le caratteristiche, la portata e i limiti del provvedimento in discussione, accusato addirittura di antidemocraticità, precisa che la proposta di legge tende a modificare l'articolo 82 del regio decreto n. 1361, del 1938, rendendo esplicito ciò che in esso vi era e vi è di implicito. Dopo aver ricordato che il predetto articolo 82, nella sua formulazione attuale, attribuisce al Ministro della sanità il potere di emanare norme per la determinazione del compenso fisso per ricoverati a carico di enti mutualistici ed assicurativi, norme alle quali debbono adeguarsi le amministrazioni sanitarie nella stipula delle convenzioni con gli enti medesimi, fa presente che non risulta esplicitamente riconosciuto al Ministro anche il potere di dettare criteri per la ripartizione dei sopracitati compensi mutualistici fra il personale sanitario degli ospedali. Precisa che il Ministro della sanità, negli ultimi tempi, ha sempre interpretato l'articolo 82 nel senso che a lui spetti anche il potere di emanare norme sulla ripartizione dei compensi: in forza di questa interpretazione (constatata l'impossibilità di un accordo tra le categorie interessate, preso atto della esistenza di una preoccupante situazione di tensione negli ospedali e ritenuto che anche i sanitari adibiti ai servizi di assistenza e alle direzioni sanitarie avrebbero dovuto partecipare alla ripartizione) il Ministro Mancini emanò il decreto 16 febbraio 1964 sulle modalità di ripartizione tra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi previsti per i ricoveri in regime assicurativo. Tale decreto venne successivamente impugnato dinanzi al Consiglio di Stato che ne sospese l'esecuzione. Richiama l'attenzione della Commissione sulla gravità della situazione, che è divenuta oramai insostenibile, anche se il Ministro ha tentato, senza però risultati positivi, di ritrovare un accordo tra le categorie interessate. La proposta di legge in discussione è intesa a sbloccare tale situazione di disagio.

Passa quindi in rassegna le numerose obiezioni che sono state sollevate nei confronti del progetto di legge. Si è detto che il provvedimento opererebbe una delega legislativa; ciò non è assolutamente esatto, anche perché, avendo il Ministro della sanità il potere di

determinare la misura del compenso, questo risulta ormai sottratto alla iniziativa privata e la sua determinazione non è più un atto privatistico tra medici curanti, amministrazioni sanitarie ed enti mutualistici. Confuta altresì la tesi, da taluno sostenuta, secondo la quale il potere conferito al Ministro della sanità per la ripartizione dei compensi potrebbe produrre motivi di insofferenza negli ospedali, mentre la proposta di legge vuole riportare la serenità nell'ambiente ospedaliero. Altra obiezione, infine, riguarda la mancata definizione dei limiti entro i quali il potere del Ministro dovrà esplicarsi. Al riguardo, si dichiara favorevole ad una eventuale modifica del progetto di legge, tendente a precisare che il potere del Ministro debba essere esercitato, sentite le categorie interessate. Ciò porterà certamente ad un perfezionamento tecnico del provvedimento.

Conclude invitando la Commissione ad approvare la proposta di legge che costituisce un serio contributo per la normalizzazione della situazione ospedaliera italiana.

Il deputato Bartole, pur rendendosi conto della obiettività delle ragioni che hanno ispirato il progetto di legge, esprime talune preoccupazioni sullo stato d'animo che questo ha generato nel paese. Poiché ritiene che il provvedimento interferisca in un rapporto di pubblico impiego, chiede che sullo stesso sia richiesto il parere della Commissione Affari costituzionali.

Il deputato Spinelli, rilevato che l'esposizione del Relatore non è stata sufficientemente obiettiva e adeguatamente documentata, si dichiara favorevole alla richiesta avanzata dal deputato Bartole, esprimendo talune preoccupazioni sulla costituzionalità del provvedimento.

Il deputato Scarpa ritiene non corretta una generica richiesta di parere alla I Commissione sulla costituzionalità della proposta di legge, poiché, così operando, si considererebbe la Commissione Affari costituzionali come una suprema corte, investita del giudizio preventivo sulla costituzionalità dei provvedimenti sottoposti all'esame del Parlamento. D'altra parte, non condivide neppure la necessità di una richiesta di parere, giustificata dal fatto che il provvedimento investirebbe il rapporto di pubblico impiego.

Il Presidente De Maria precisa - di contro - la portata della richiesta avanzata dal deputato Bartole, che, posta in votazione, viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

Il deputato Scarpa insiste perché la discussione della proposta di legge sia confi-

nuata, anche in attesa del parere della Commissione Affari costituzionali.

Dopo un breve intervento del deputato Lattanzio, il Presidente De Maria precisa che il parere della I Commissione su materia di pubblico impiego è vincolante e che quindi è necessario attendere le decisioni di quella Commissione per evitare di adottare deliberazioni che potrebbero poi risultare contrastanti con il parere stesso.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964, ORE 11,35. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

GOMBI ed altri: « Modifica della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, sull'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici » (977);

ZANIBELLI e MAROTTA VINCENZO: « Modificazioni temporanee alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, riguardante l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici » (1567);

DE MARIA: « Modifiche alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729, sulla istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici » (1715);

Senatore DI GRAZIA: « Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1802).

Dopo un intervento del Relatore Bempodrad, il quale sottolinea l'urgenza dei provvedimenti in esame, la Commissione delibera, alla unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera, che le quattro proposte di legge, già ad essa assegnate in sede referente, le vengano deferite in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

CENGARLE ed altri: « Concessione di una indennità giornaliera al personale del Ministero della sanità addetto ai servizi grafici ed a stampa, ai servizi eliocianografici, fotografici e microfotografici » (1114) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Barba, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Venerdì 4 dicembre, ore 9,30.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

- contro il deputato Negrari (Doc. II, n. 24) — Relatore: Bisantis;
- contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 41) — Relatore: Bisantis;
- contro i deputati Dietsl e Mitterdorfer (Doc. II, n. 53) — Relatore: Bressani;
- contro i deputati Assennato e Lenoci (Doc. II, n. 55) — Relatore: Bisantis;
- contro il deputato Colombo Renato (Doc. II, n. 57) — Relatore: Milia;
- contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 58) — Relatore: Colleselli;
- contro il deputato Angelini Giuseppe (Doc. II, n. 59) — Relatore: Pucci Ernesto;
- contro i deputati Almirante e Calabrò (Doc. II, n. 60) — Relatore: Baroni;
- contro il deputato Dietsl (Doc. II, n. 78) — Relatore Amatucci;
- contro il deputato Veronesi (Doc. II, n. 79) — Relatore: Gagliardi.

COMMISSIONI RIUNITE

(VIII Istruzione e IX Lavori pubblici)

Venerdì 4 dicembre, ore 9,30

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica (*Approvato dalle Commissioni riunite VI e XII del Senato*) (1869) — (*Parere della V Commissione*) — Relatori: Racchetti, per la VIII Commissione; Calvetti, per la IX Commissione).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 4 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

ROSSI PAOLO: Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi (1012) — Relatore: Conci Elisabetta.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BERLINGUER MARIO: Modificazione alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, per i ciechi civili (*Urgenza*) (1503) — Relatore: Conci Elisabetta — (*Parere della V Commissione*);

ABENANTE: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232) — Relatore: Cassiani — (*Parere della X e della XIII Commissione*);

VEDOVATO: Personale del Ministero dell'Africa ex-italiana trasferito al Ministero dell'interno (1488) — Relatore: Bisantis — (*Parere della I Commissione*);

RICCIO: Istituzione dell'Ordine professionale dello spettacolo (51) — Relatore: Cattaneo Petri Giannina — (*Parere della IV Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 4 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ZANIBELLI ed altri: Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli (1729) — Relatore: Bima — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e dei contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 (1891) — Relatore: Bima.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 4 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, per la determina-

zione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva (1081) — Relatore: Gerbino — (*Parere della XII Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Venerdì 4 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

MITTERDORFER ed altri: Proroga dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, in materia di assicurazione obbligatoria di lavoratori delle province della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico (1321) — Relatore: Veronesi;

BELCI e CONCI ELISABETTA: Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi (1670) — Relatore: Veronesi;

BARBI PAOLO ed altri: Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici (156) — Relatore: Pucci Ernesto — (*Parere della I e della V Commissione*);

DE MARZI FERNANDO ed altri: Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane (485) — Relatore: Borra — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

BRIGHENTI ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (894) — Relatore: Borra — (*Parere della XII Commissione*);

COLOMBO VITTORINO ed altri: Norme sul riposo domenicale e settimanale (1708) — Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della II Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.